

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI CERTIPASS Srl *EX D. LGS. 231/01*

Aggiornamento 2023

## Sommario

<u>Capitolo 1 - Descrizione della disciplina</u> .....	4
1. <u>Le previsioni normative: visione di insieme</u> .....	4
2. <u>L'ambito soggettivo di applicazione della disciplina</u> .....	5
3. <u>Ambito oggettivo di applicazione</u> .....	6
4. <u>Le sanzioni</u> .....	15
5. <u>Esonero della responsabilità dell'Ente</u> .....	18
6. <u>Reati commessi all'estero e reati commessi in Italia da enti avente sede principale all'estero</u> .....	19
7. <u>I contenuti del Modello: indicazioni normative e Linee Guida di Confindustria</u> .....	20
<u>Capitolo 2 - Adozione del Modello da parte di CERTIPASS</u> .....	23
1. <u>Profili generali di CERTIPASS</u> .....	23
2. <u>Finalità</u> .....	23
3. <u>Adozione, approvazione, attuazione, modifica ed integrazione del Modello</u> .....	24
4. <u>Destinatari</u> .....	24
5. <u>Comunicazione del Modello</u> .....	25
<u>Capitolo 3 - ELEMENTI ANALIZZATI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO</u> .....	25
1. <u>La cd. "mappatura" delle attività sensibili e i processi di supporto</u> .....	25
1.1 <u>Le attività sensibili</u> .....	25
1.2 <u>Struttura del Modello</u> .....	26
1.3 <u>Gli elementi di controllo</u> .....	26
1.4 <u>"Mappatura" delle aree di rischio</u> .....	27
1.5 <u>I processi di supporto</u> .....	30
2. <u>Principi di controllo e procedure per le attività sensibili</u> .....	31
2.1 <u>Sistemi di controllo preventivo dei reati:</u> .....	33
2.2 <u>Sistemi di controllo preventivo dei reati colposi:</u> .....	33
3. <u>Sistema Organizzativo</u> .....	34
4. <u>Sistema Autorizzativo</u> .....	34
5. <u>Ambiente di controllo</u> .....	35
5.1. <u>Regole di governance</u> .....	35
5.2. <u>Codice Etico</u> .....	35
5.3. <u>Obblighi per fornitori/consulenti/partner</u> .....	36
6. <u>Sistema Disciplinare</u> .....	36
6.1 <u>Misure nei confronti del personale dipendente di CERTIPASS</u> .....	38
6.2 <u>Misure nei confronti dei Dirigenti</u> .....	38
6.3 <u>Misure nei confronti dei soggetti "apicali"</u> .....	39

<a href="#">6.4</a>	<a href="#">Misure nei confronti degli Amministratori</a>	39
<a href="#">6.5</a>	<a href="#">Misure nei confronti di collaboratori, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Certipass</a>	39
<a href="#">6.6</a>	<a href="#">Misure di tutela nei confronti del segnalante ai sensi della Legge sul cd. "Whistleblowing"</a>	40
<a href="#">7.</a>	<a href="#">Risorse Umane</a>	44
<a href="#">8.</a>	<a href="#">Organismo di Vigilanza</a>	44
<a href="#">8.1.</a>	<a href="#">Individuazione dell'OdV</a>	45
<a href="#">8.2.</a>	<a href="#">Responsabilità dell'OdV</a>	46
<a href="#">8.3.</a>	<a href="#">Ausiliari OdV e Responsabile attuazione 231</a>	47
<a href="#">8.4.</a>	<a href="#">Reporting dell'Organismo agli organi societari ed al Vertice aziendale</a>	47
<a href="#">8.5.</a>	<a href="#">Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e disciplina del cd. "Whistleblowing"</a>	48
<a href="#">8.6.</a>	<a href="#">Raccolta e conservazione delle informazioni</a>	49
<a href="#">8.7.</a>	<a href="#">Obblighi di riservatezza dell'Organismo di Vigilanza</a>	49
<a href="#">9.</a>	<a href="#">Gestione delle Risorse Finanziarie</a>	49
<a href="#">10.</a>	<a href="#">Formazione</a>	51
<a href="#">11.</a>	<a href="#">Compatibilità con i sistemi di gestione già adottati dall'Ente</a>	52
<a href="#">12.</a>	<a href="#">Privacy e Modello 231</a>	52
<a href="#">13.</a>	<a href="#">Comunicazione del Modello</a>	53
<a href="#">ALLEGATI</a>		54

## Capitolo 1 - Descrizione della disciplina

### 1. Le previsioni normative: visione di insieme.

La responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica (di seguito anche solo “Enti”) per illeciti amministrativi dipendenti da reato è disciplinata nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 (di seguito anche solo “Decreto”).

Secondo la giurisprudenza di legittimità ad oggi maggioritaria, la natura della responsabilità in parola, per quanto definita “amministrativa” dal Legislatore, è di carattere composito e costituisce una sorta di *tertium genus*, presentando aspetti tipici della responsabilità amministrativa, civile e penale. Essa viene riscontrata all’esito di un procedimento penale e consegue all’accertamento della commissione di un cd. reato presupposto da parte di una persona fisica.

La responsabilità dell’ente deriva dal compimento (anche in forma di tentativo) di alcuni reati espressamente e tassativamente previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 (definiti, per l’appunto, reati “presupposto”), commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (cd. “apicali”), oppure da persone che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cd. “sottoposti”).

L’ente non risponde (ai fini del Decreto) del reato compiuto dalle suddette persone fisiche se esse abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità dell’ente ex D.Lgs. n. 231/01 non costituisce una forma di responsabilità oggettiva, né una forma di responsabilità per fatto altrui, dato che ha come suo fondamento la cd. “colpa di organizzazione” dell’ente, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente medesimo, di misure e presidi di controllo volti ad evitare e prevenire la commissione di reati “presupposto” da parte dei soggetti individuati nel Decreto (gli “apicali” e i “sottoposti”, come sopra definiti).

Nel caso in cui il reato “presupposto” sia stato compiuto da un **soggetto “apicale”**, l’ente non risponde del “reato presupposto” compiuto nel suo interesse o vantaggio dalla persona fisica se

prova:

- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di avere affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli, e di curare il loro aggiornamento, ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (cd. "Organismo di Vigilanza" - OdV);
- che le persone fisiche autrici del reato hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e gestione;
- che la vigilanza operata dall'OdV non sia stata omessa o sia stata insufficiente.

Nel caso in cui il reato "presupposto" sia stato compiuto da un "sottoposto", l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Occorre precisare che la responsabilità dell'ente si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato; entrambe queste responsabilità sono oggetto di accertamento innanzi al giudice penale.

Detto questo, non può esserci responsabilità dell'ente senza che sia stata accertata l'esistenza di un reato "presupposto", perché la colpa dell'ente discende dall'accertamento della commissione di un reato. Tuttavia, la responsabilità dell'ente ha natura autonoma, nel senso che, se è stata accertata l'esistenza di un reato "presupposto", la responsabilità medesima sussiste anche se la persona fisica autrice del reato non è stata identificata o non è imputabile, o il reato si è estinto per una causa diversa dall'amnistia.

## 2. L'ambito soggettivo di applicazione della disciplina

Ai fini della configurazione di tale particolare tipologia di responsabilità in capo ad uno specifico Ente, la disciplina prende in considerazione la condotta di taluni soggetti che, a vario titolo, sono legati all'Ente medesimo.

L'art. 5 del Decreto specifica che l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a

suovantaggio:

- (a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. *"soggetti apicali"*);
- (b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a) (*"soggetti sottoposti"*).

La legge non specifica che gli "apicali" e i "sottoposti" debbano essere necessariamente legati all'ente tramite un rapporto di lavoro subordinato; questo significa che, da un punto di vista sostanziale, possono rientrare in queste categorie anche lavoratori autonomi, consulenti e altri soggetti formalmente terzi rispetto all'ente, che, tuttavia, agiscono nel suo interesse o vantaggio con mansioni e ruoli inquadrabili nelle categorie de quibus.

### 3. Ambito oggettivo di applicazione

La responsabilità è circoscritta a specifiche e tassative tipologie di reato (c.d. "catalogo dei reati presupposto", aggiornato al D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 L. 09/10/2023, n. 137. In particolare:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo

introdotta dalla L. n. 137/2023]

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)



- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinques c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinques.1

c.p.)

- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificata dalla L. n. 137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Altre fattispecie

17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]
  - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
  - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
  - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
  - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
  - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
  - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
  - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
  - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
  - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
  - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
  - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
  - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
  - Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
  - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
  - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
  - Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
  - Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
  - Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
  - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
  - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]
22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
  - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
23. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
  - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
  - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
  - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
  - Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
  - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
  - Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
  - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
  - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
  - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)

- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità

amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

#### 4. Le sanzioni

Le sanzioni applicabili nell'ipotesi in cui la responsabilità dell'Ente si configuri sono disciplinate dall'art. 9 del Decreto, il quale individua quattro differenti tipologie di sanzioni:

- (a) sanzioni pecuniarie (art. 10 e seguenti del Decreto);
- (b) sanzioni interdittive (artt. 13 e seguenti del Decreto);
- (c) confisca (art. 19 del decreto);
- (d) pubblicazione della sentenza (art. 18 del Decreto).

L'art. 10 D Lgs. 231/2001 stabilisce che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria e non è ammesso il pagamento in misura ridotta salvo i casi previsti dall'art. 12; la sua determinazione avviene secondo il meccanismo delle "quote", che si articola in due fasi:

- nella prima fase il giudice fissa l'ammontare del numero delle quote, che non deve essere mai inferiore a cento né superiore a mille; ciò avviene in base alla valutazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente (grado della colpa riscontrata, adozione - o meno - di Modelli organizzativi, codici etici, sistemi disciplinari, etc.), nonché dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (es. adozione di condotte riparatorie ed organizzative).

- nella seconda fase l'organo giurisdizionale determina il valore monetario della singola quota, che va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

La somma finale è data dalla moltiplicazione tra l'importo della singola quota e il numero complessivo di quote che quantificano l'illecito; la sanzione pecuniaria potrà quindi avere un ammontare che va da un minimo di 258,00 euro ad un massimo di 1.549,000,00 euro, in modo da adeguarsi alle condizioni dell'ente.

La sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 12, è ridotta della metà e non può essere superiore a 103.291 euro, se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato un vantaggio consistente o il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose del reato, o è stato adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Quando si verificano entrambe le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 12 del Decreto, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Infine è bene precisare come la sanzione pecuniaria in misura ridotta non può comunque essere inferiore a 10.329,00 euro.

Quanto alla sanzione interdittiva, essa può consistere (art. 9, comma 2, del Decreto):

- (a) nell'interdizione dall'esercizio dell'attività dell'ente;
- (b) nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali all'commissione dell'illecito;
- (c) nel divieto di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- (d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nella revoca di quelli già concessi;
- (e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.



L'applicazione della sanzione interdittiva è possibile solo per le categorie di reati per le quali è espressamente prevista e solo qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni (art. 13 del Decreto):

- (a) l'Ente deve aver tratto un profitto di rilevante entità dal reato, che deve essere stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, sempre che la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- (b) l'Ente deve aver reiterato gli illeciti sopra elencati.

È altresì prevista, in luogo della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, la possibile nomina di un Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 231/01.

La scelta, da parte del Giudice, della sanzione interdittiva da applicare viene realizzata seguendo i medesimi criteri sopra evidenziati per la sanzione pecuniaria, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso; è consentita l'applicazione congiunta di più sanzioni interdittive. Quella più grave (interdizione dall'esercizio dell'attività) può essere applicata solo quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata.

In base all'art. 17 del Decreto, le sanzioni interdittive astrattamente applicabili non possono essere irrogate se, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, oppure si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

È importante rilevare che le sanzioni interdittive possono essere temporaneamente applicate

all'ente anche durante lo svolgimento del procedimento a suo carico, quali misure cautelari (art. 45 e segg. del Decreto).

Quanto alla pubblicazione della sentenza di condanna, l'art. 18 D.lgs. 231/2001 stabilisce che questa misura può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva; tale sanzione ha, dunque, un carattere accessorio (in quanto la sua applicazione può avvenire solo contestualmente ad una sanzione interdittiva) ed è discrezionale, in quanto è il giudice a stabilire quando applicarla.

La pubblicazione della sentenza di condanna opera nei casi più gravi come forma di pubblicità negativa nei confronti dell'ente; le modalità di pubblicazione sono state oggetto di interventi normativi che le hanno ricondotte all'art. 36 c.p., secondo il quale la sentenza di condanna va pubblicata per estratto o per intero, su richiesta del giudice, anche sul sito internet del Ministero della Giustizia.

In relazione alla confisca, l'art. 19 D.lgs. 231/2001 stabilisce che nei confronti dell'ente è sempre disposta, con sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Quando non è possibile eseguire la confisca secondo le condizioni citate, essa può avere ad oggetto denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca "di valore" o "per equivalente").

## 5. Esonero della responsabilità dell'Ente

Il Decreto disciplina specifiche ipotesi di esclusione della responsabilità dell'Ente, distinguendo tra la situazione in cui autore del reato sia un soggetto apicale e quella in cui autore risulti invece essere un soggetto in posizione subordinata.

Nel primo caso (reato degli "apicali") è necessario provare che (art. 6 del Decreto):

- (a) siano stati predisposti ed efficacemente attuati *modelli di organizzazione e gestione* idonei a prevenire la commissione dei reati;
- (b) sia stato istituito un organismo all'interno dell'Ente (c.d. "Organismo di Vigilanza"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, avente la funzione di vigilare sul funzionamento ed aggiornamento dei modelli di organizzazione;

- (c) il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli esistenti;
- (d) non sia stato omesso o non sia risultato insufficiente l'esercizio del potere di vigilanza da parte dell'Organismo a ciò deputato.

Nel secondo caso (reato dei "sottoposti") l'esclusione della responsabilità è subordinata (art. 7 del Decreto) alla condizione che sia stato efficacemente attuato un *modello di organizzazione, gestione e controllo* idoneo a garantire, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, lo svolgimento dell'attività societaria in conformità alla legge e a consentire la verifica e l'eventuale eliminazione delle situazioni di rischio.

La responsabilità dell'Ente è comunque esclusa nel caso in cui gli autori del reato abbiano agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, comma 2, del Decreto).

## **6. Reati commessi all'estero e reati commessi in Italia da enti avente sede principale all'estero.**

In base all'art. 4 del Decreto, gli enti che hanno la sede principale nel territorio dello Stato sono responsabili anche dei reati commessi interamente all'estero nei casi e alle condizioni di cui agli artt. da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva, ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o sede legale, ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo;
- nei confronti dell'ente non sta procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

In relazione alle condotte criminose avvenute anche solo in parte in Italia si applica il principio di territorialità ex art. 6 c.p., secondo il quale "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione".

Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, l'ente avente sede principale all'estero risponde ex Decreto 231/01 se il reato "presupposto" sia stato compiuto (anche in parte) in Italia, ovviamente nel suo "interesse o vantaggio" e da parte di un suo "apicale" o "sottoposto".

## 7. I contenuti del Modello: indicazioni normative e Linee Guida di Confindustria

Come si è visto, per poter essere esente da responsabilità, in caso di commissione di un reato "presupposto", l'ente deve aver "adottato ed efficacemente attuato", prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e Gestione (cd. "Modello" o "MOG").

La legge non specifica nel dettaglio il contenuto che il Modello debba avere per acquisire tale valenza esimente; tuttavia, i requisiti indispensabili che devono caratterizzare ogni Modello sono descritti nell'art. 6 del Decreto. Ogni Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere uno o più canali che consentano alle persone fisiche di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte (cd. "Whistleblowing", disciplinato dai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'art. 6).

Sempre in base all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, comma 3, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (cd. "Linee guida") redatti dalle associazioni

rappresentative degli enti e approvate dal Ministero di Giustizia.

Di particolare rilievo, in questo senso, sono le “Linee Guida” elaborate, sin dal marzo 2002, da Confindustria.

Queste “Linee Guida” sono state adottate da Confindustria in data 3 ottobre 2002 mediante appendice integrativa relativa ai reati societari introdotti dal d.lgs. n. 61 del 2002.

Tale documento è stato definitivamente approvato dal Ministero della Giustizia (che lo ha giudicato “idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. 231 del 2001”).

Le “Linee Guida” sono state ulteriormente aggiornate nel corso dell’anno 2014 e approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014.

All’esito di un ampio e approfondito lavoro di riesame, nel mese di giugno 2021 Confindustria ha completato i lavori di aggiornamento delle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. La nuova versione adegua il precedente testo del 2014 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra le due Parti, generale e speciale.

Dalle indicazioni di Confindustria emerge che le fasi principali in cui il sistema di prevenzione dei rischi ex Decreto 231 dovrebbe articolarsi sono le seguenti:

- (a) identificazione dei rischi potenziali, ovvero l’analisi del contesto aziendale al fine di individuare in quali aree o settori di attività (e secondo quali modalità) possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- (b) predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella prima fase, attraverso una valutazione del sistema di controllo eventualmente già presente all’interno dell’ente ed il suo adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto. Tale fase deve essere realizzata mediante l’implementazione di c.d. “protocolli” o “procedure operative”.

Il sistema di controllo può essere implementato attraverso la predisposizione:

- di un Codice Etico che individui i valori primari cui l’impresa intende conformarsi;
- di un sistema organizzativo che definisca la gerarchia delle posizioni aziendali e le

- relative responsabilità;
- di un sistema autorizzativo, coerente con quello organizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazione interni e poteri di firma verso l'esterno;
  - di procedure operative per la disciplina delle principali attività aziendali e della gestione delle risorse finanziarie;
  - di sistemi di controllo integrato che, considerando tutti i rischi operativi, siano in grado di assicurare una tempestiva segnalazione dell'esistenza ed insorgenza di situazioni di criticità generale e/o particolare;
  - di un sistema di comunicazione che consenta di mettere il personale dell'Ente al corrente delle disposizioni societarie e del loro funzionamento;
  - di un sistema finalizzato alla formazione del personale, modulato in funzione delle categorie dei destinatari, che abbia ad oggetto il Decreto 231/01 e i contenuti del Modello adottato dall'ente;
- (c) creazione di un Organismo di Vigilanza ("OdV"), dotato di autonomi poteri, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di provvedere al relativo aggiornamento;
- (d) previsione di specifici obblighi informativi in capo all'Organismo di Vigilanza in ordine ai principali fatti aziendali ed alle attività ritenute a rischio;
- (e) previsione di specifici obblighi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- (f) sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel modello.

Nella predisposizione del modello, la CERTIPASS ha tenuto conto sia della disciplina di cui al D.lgs. n. 231/01 che dei principi espressi da Confindustria nelle suddette "Linee Guida".

## Capitolo 2 - Adozione del Modello da parte della CERTIPASS

### 1. Profili generali della CERTIPASS

La CERTIPASS è l'Organismo di Certificazione che eroga il programma internazionale EIPASS (European Informatics Passport). L'ente certifica le competenze in ambito ICT per dare a tutti la possibilità di accedere alla Cultura Digitale (corretto approccio alle nuove tecnologie e internet) sviluppando le I-Competence (capacità di saper utilizzare con consapevolezza e spirito critico queste risorse) indispensabile supporto per la crescita sociale, professionale ed economica di tutti i cittadini del XXI sec. a livello globale. Opera sul territorio internazionale tramite partnership con Aziende, Enti pubblici e privati di alta formazione, Istituzioni, Università e Scuole di ogni ordine e grado.

La struttura amministrativa è quella tipica di una società e regolamentata dal Codice Civile.

### 2. Finalità

La CERTIPASS ha stabilito di adottare il presente Modello di organizzazione e di gestione (di seguito anche solo il "Modello") per le seguenti finalità:

- (i) prevenire il rischio della commissione dei "reati presupposto" nell'ambito delle attività a rischio (individuate nella relativa "mappa");
- (ii) istituire un sistema di regole di comportamento che consentano di promuovere e valorizzare una cultura etica orientata ai principi di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e di tracciabilità delle attività aziendali;
- (iii) sensibilizzare tutto il personale al rispetto delle regole di comportamento di cui al punto precedente;
- (iv) istituire un sistema disciplinare che preveda specifiche sanzioni per il mancato rispetto delle regole di comportamento e dei principi espressi dal Modello e dal Codice Etico;
- (v) diffondere la consapevolezza che la violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello, dei principi del Codice Etico e delle procedure operative può determinare l'applicazione a carico della Certipass di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche molto gravi;

- (vi) consentire alla CERTIPASS, attraverso un sistema di presidi di controllo, di monitorare costantemente le attività a rischio, al fine di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di illeciti.

### 3. Adozione, approvazione, attuazione, modifica ed integrazione del Modello

L'adozione e l'approvazione del presente Modello spetta all'"organo dirigente" dell'ente (art. 6, comma 1, lettera a), del Decreto), al quale compete, inoltre, l'introduzione di eventuali modifiche ed integrazioni, anche dietro segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso della CERTIPASS, i poteri e le responsabilità sopra illustrate spettano all'Amministratore Unico, che mantiene tutte le attribuzioni e responsabilità previste dal Codice civile e dallo Statuto, cui si aggiungono quelle relative all'adozione, all'approvazione e all'attuazione del presente Modello.

L'approvazione del presente Modello, pertanto, dovrà essere effettuata con apposita determina dell'Amministratore Unico.

Anche l'attuazione del Modello, sotto il profilo meramente esecutivo, rientra tra le responsabilità dell'Amministratore Unico (art. 6, comma 1, lettera a), del Decreto). A tale scopo, l'Amministratore Unico si avvale dell'operato dell'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, la CERTIPASS precisa che la corretta attuazione delle regole contenute nel presente Modello vincola tutti i collaboratori, a qualunque titolo, dell'ente a cominciare da ciascun responsabile di funzione, cui è altresì demandata la responsabilità primaria sul controllo delle attività, specie quelle più a rischio in ottica di potenziale commissione di reati "presupposto".

### 4. Destinatari

Il Modello è destinato a tutti coloro che operano per e con CERTIPASS, nei limiti di quanto indicato nell'art. 5 del Decreto, quale che sia la natura del rapporto che li lega alla stessa.

In particolare il Modello è destinato ai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio, siano essi Membri degli Organi di governo e controllo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, Personale docente, Personale tecnico amministrativo (Dipendenti e Collaboratori),



Consulenti, Partners, Fornitori e terzi in genere.

## 5. Comunicazione del Modello

La CERTIPASS provvederà a diffondere il presente Modello con modalità che ne consentiranno l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati.

La conoscenza effettiva dei contenuti del Modello da parte delle risorse presenti ed operanti nell' e di tutti i soggetti che hanno rapporti con essa è condizione necessaria per assicurare l'efficacia e la corretta funzionalità del Modello stesso, oltre che requisito formale richiesto ai fini della sua efficacia esimente. Il personale universitario, ad ogni livello, deve essere quindi consapevole delle possibili ripercussioni dei propri comportamenti e delle proprie azioni rispetto alle regole prescritte dal Modello.

### Capitolo 3 - ELEMENTI ANALIZZATI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

#### 1. La cd. "mappatura" delle attività sensibili e i processi di supporto

Ai fini dell'elaborazione del Modello, è stata realizzata un'approfondita analisi:

- dei moduli organizzativi della CERTIPASS;
- della tipologia e delle caratteristiche del settore in cui opera la CERTIPASS;
- della normativa di riferimento relativa al settore in cui opera la CERTIPASS;
- dei rischi di commissione di reati "presupposto" verificabili nel settore in cui opera la CERTIPASS.

##### 1.1 Le attività sensibili

Al fine di individuare le aree potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati "presupposto" individuati dal Decreto 231 è stato necessario realizzare la cd. "mappatura" delle aree a rischio nell'ambito della struttura organizzativa della CERTIPASS. Per tale attività è stata utilizzata la metodologia del *Risk Self Assessment* (RSA) (autovalutazione dei rischi da

parte degli stessi soggetti che pongono in essere le attività oggetto di analisi), articolata nelle seguenti fasi:

- esame del contesto aziendale attraverso uno studio della documentazione relativa alla struttura organizzativa e operativa della Certipass, nonché dei ruoli e delle responsabilità assegnate;
- interviste dei responsabili delle diverse funzioni aziendali e degli ulteriori soggetti incaricati di specifiche attività rilevanti al fine di individuare i processi aziendali e le attività sensibili alla commissione dei reati;
- Identificazione dei punti di miglioramento del sistema di controllo interno ed adeguamento dello stesso al fine di ridurre i rischi identificati.

## 1.2 Struttura del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Certipass è strutturato:

- nella Parte Generale, che descrive il quadro normativo di riferimento e disciplina il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato, volto a prevenire la commissione dei reati presupposto;
- nelle Parti Speciali, volte ad integrare il contenuto della Parte Generale con una descrizione relativa alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto ritenute di più verosimile verifica in relazione alle attività svolte in Certipass.

Una volta individuati i reati la cui verifica è più verosimile (compendiati nelle Parti Speciali del Modello), il Sistema viene completato dall'adozione di protocolli/procedure operative volte a scongiurare/eliminare/mitigare il rischio che tali reati vengano compiuti.

## 1.3 Gli elementi di controllo

Gli elementi di controllo sono stati individuati facendo riferimento alle *"Federal Sentencing Guidelines"* ("FSG"), che analizzano e sviluppano i cinque componenti in cui si articola il modello di controllo interno espresso dal *Report of the National Commission on fraudulent financial reporting*.

In particolare, gli elementi fondamentali del controllo interno sono:

- **governo** (individuazione, in capo a ciascun soggetto appartenente all'organizzazione aziendale, dei rispettivi ruoli e responsabilità);
- **standard di comportamento** (individuazione di principi e regole idonei a guidare i comportamenti in ambito aziendale);
- **comunicazione** (sistema di comunicazione interna degli elementi del Modello);
- **formazione** (elaborazione di un programma di formazione finalizzato alla diffusione in ambito aziendale degli elementi costitutivi del Modello - il Codice Etico, OdV, Sistema disciplinare, procedure operative, ecc...);
- **risorse umane** (controllo del personale sia nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro che in quella di gestione dello stesso - valutazione delle *performance* e sistemi premianti);
- **controllo** (elaborazione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività svolte, con particolare attenzione per quelle a rischio di reato);
- **informazione** (elaborazione di un sistema che consenta lo scambio di informazioni tra le diverse aree aziendali, ed in particolare tra le aree a rischio);
- **reazione alle violazioni** (adozione di meccanismi sanzionatori finalizzati a punire eventuali violazioni delle regole del Modello).

## 1.4 “Mappatura” delle aree di rischio

### 1.1 Mappatura delle aree a rischio

La mappature delle aree a rischio riprende quella già adottata.

Di seguito viene tracciata (tratteggiata) la mappa delle **attività aziendali potenzialmente esposte a rischi**, ricondotte/ aggregate per processi/macro-attività c.d. “sensibili”:

- **partecipazione a gare pubbliche anche all’Estero:**
  - contatto con il soggetto pubblico per ottenere informazioni in merito alle gare ed ai relativi bandi;

- decisione sulla partecipazione alle gare;
- presentazione al soggetto pubblico contraente di eventuali atti/certificati/documenti necessari per la partecipazione alla gara;
- approvazione delle principali condizioni contrattuali nelle diverse fasi di gara;
- predisposizione/acquisizione/trasmissione della documentazione necessaria alla partecipazione alla gara;
- rapporti con il soggetto pubblico per chiarimenti o comunicazioni;
- determinazione delle condizioni dell'offerta tecnica/economica;
- firma dell'offerta;
- gestione dei rapporti con il soggetto pubblico in occasione di chiarimenti e comunicazioni anche successive all'aggiudicazione, ma precedenti alla sottoscrizione dell'atto definitivo;
- predisposizione del documento finale e confezionamento del plico da inviare al soggetto pubblico;
- gestione dei rapporti e dei contatti con il soggetto pubblico contraente in fase di esecuzione del contratto;
- supervisione in merito all'ottemperanza delle condizioni contrattuali;
- gestione del rapporto con il soggetto pubblico nell'eventualità di verifiche;
- negoziazione di eventuali modifiche, integrazioni e rinnovi del contratto;
- gestione delle contestazioni insorte con il soggetto pubblico;
- richiesta/trasmissione degli atti/certificati/documenti necessari per partecipare alla trattativa.
- **gestione dei rapporti con Enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, atti, provvedimenti e certificati per l'esercizio delle attività aziendali;**
- **gestione di erogazioni pubbliche - percezione di erogazioni pubbliche - gestione e/o acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici:**
  - individuazione delle opportunità di finanziamento pubblico;
  - decisione di partecipare alle procedure di assegnazione del finanziamento;
  - formulazione della domanda di assegnazione;

- gestione del rapporto con il soggetto pubblico contraente preordinato all'approvazione nonché all'agevolazione finanziaria/assicurativa (invio documentazione aggiuntiva, richiesta di chiarimenti, risposta a chiarimenti);
- utilizzo delle somme erogate secondo quanto previsto dal provvedimento di assegnazione;
- gestione delle visite di controllo effettuate dal soggetto pubblico erogatore;
- gestione delle verifiche, ispezioni, accertamenti o procedimenti sanzionatori compiuti da Enti pubblici.
  - **gestione degli accertamenti e/o delle ispezioni compiuti da Enti pubblici:**
    - trasmissione di comunicazioni e/o informazioni alle autorità pubbliche di vigilanza;
    - predisposizione della domanda/istanza/comunicazione di rilascio di un provvedimento amministrativo;
    - invio/presentazione della domanda e della relativa documentazione all'ufficio preposto al rilascio di un provvedimento;
    - predisposizione di comunicazioni e/o informazioni dirette alle Autorità pubbliche di vigilanza.
  - **gestione dei trattamenti previdenziali e contributivi del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni:**
    - gestione delle "categorie protette";
    - comunicazioni in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale;
    - gestione dei trattamenti previdenziali contributivi ed assistenziali del personale;
    - gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro ed infortunistica (d.lgs. n. 81 del 2008);
    - presentazione agli enti pubblici di dichiarazioni di carattere fiscale e contabile.
  - **gestione dei rapporti con autorità pubbliche di vigilanza nonché delle comunicazioni ed informazioni ad esse rivolte:**
    - gestione degli accertamenti/ispezioni disposti nei confronti di enti pubblici in materia di diritto di lavoro, previdenza sociale, sicurezza sul lavoro ed infortunistica (d.lgs. n. 81 del 2008);
    - gestione degli accertamenti relativi all'impugnazione delle procedure di gara.
  - **gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali anche in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria; nomina dei legali e coordinamento delle attività;**

- **accesso a banche dati informatiche pubbliche;**
- **gestione degli adempimenti in materia ambientale;**
- **gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza.**

Per ciò che concerne i **reati societari** (art. 25-ter del Decreto) le aree/attività a rischio di commissione sono:

- **predisposizione di comunicazioni sociali previste dalla legge:**
  - predisposizione del bilancio di esercizio e/o del bilancio consolidato;
  - valutazioni ai fini del bilancio (es. valutazioni di cespiti aziendali);
  - predisposizione di informazioni in merito alla situazione economica/patrimoniale/finanziaria della Società;
  - trasmissione dei bilanci o di dati contabili ai fini della predisposizione dei bilanci;
  - trasmissione di comunicazioni sociali che abbiano rilevanza interna/esterna alla Società;
  - custodia di documenti contabili, sociali, ecc., strumentali all'esercizio del controllo da parte degli Organi a ciò preposti.

### 1.5 I processi di supporto

Oltre alle attività c.d. "a rischio" sono stati individuati anche i processi di supporto, ossia le attività aziendali potenzialmente strumentali alla realizzazione dei reati. In particolare, i processi di supporto sono attività mediante le quali gli amministratori, e/o i dirigenti e/o i dipendenti, potrebbero acquisire le risorse necessarie alla potenziale commissione di reati oppure indurre i dipendenti ad agire illecitamente per perseguire un obiettivo vantaggioso per l'ente (ad esempio, premio in termini di carriera o di riconoscimenti economici).

I processi di supporto da sottoporre alle regole del Modello della CERTIPASS sono:

- **attività di rappresentanza istituzionale con Enti di Pubblica Amministrazione;**
- **finanza dispositiva:**
  - spese viaggi e trasferte, rimborso spese a dipendenti;

- spese di rappresentanza;
- fatturazione attiva e gestione del credito;
- utilizzo di carte di credito aziendali;
- gestione cassa;
- assegni;
- tesoreria;
- incassi;
- pagamenti.
  - acquisti di beni e servizi;
  - gestione di beni immobili:
- gestione patrimonio immobiliare;
- gestione cespiti.
  - contratti di collaborazione;
  - consulenze e/o incarichi professionali;
  - sponsorizzazioni e donazioni;
  - selezione ed assunzione del personale;
  - sistemi di incentivazione al personale:
- gestione per obiettivi (valutazione dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti).
  - ripartizione degli utili, delle riserve e restituzione dei conferimenti.

Con riferimento a tali processi, sono stati elaborati specifici principi di controllo (All. F).

## 2. Principi di controllo e procedure per le attività sensibili

Il sistema dei controlli della CERTIPASS prevede procedure operative, protocolli specifici e modalità di gestione delle risorse finanziarie volti ad impedire la commissione dei reati nelle

aree più sensibili.

Ai fini dell'elaborazione di tale sistema sono state analizzate procedure e prassi aziendali regolanti le attività sensibili ed i processi di supporto della CERTIPASS. Tale attività di elaborazione è stata compiuta tenendo presenti i "principi generali di controllo", i quali individuano i requisiti del sistema organizzativo-procedurale necessari a garantire una corretta ed efficace gestione societaria, nel rispetto degli obiettivi di conformità alle leggi/normative/procedure.

Il sistema di controllo viene revisionato periodicamente per tutte le attività sensibili e per tutti i processi di supporto dal Consiglio di Amministrazione e dall'Organismo di Vigilanza, secondo un criterio di priorità dettato dal rischio stimato. Inoltre, i principi del sistema saranno specificamente e puntualmente implementati a seconda delle procedure operative adottate dall'azienda.

Gli elementi del sistema di controllo sono elaborati in conformità ai principi di verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione mediante:

- l'applicazione del principio di **separazione delle funzioni** (nessuno può gestire in autonomia l'intero processo di supporto);
- la **documentazione dei controlli**.

I principi di controllo proposti dalle linee guida di Confindustria, che rappresentano le fondamenta per la costruzione di un idoneo Modello organizzativo, sono i seguenti:

- **ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua.**

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

- **Nessuno può gestire in autonomia un intero processo.**

Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui



l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Inoltre occorre che:

- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

### 2.1 Sistemi di controllo preventivo dei reati:

Il Codice etico costituisce l'elemento essenziale per poter impostare il sistema di controllo della Certipass e considerare la rilevanza e funzionalità ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. CERTIPASS dispone di un sistema organizzativo sufficientemente chiaro ed organico, che permette di evitare vuoti di potere e sovrapposizioni di competenze.

### 2.2 Sistemi di controllo preventivo dei reati colposi:

La presente parte si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali di CERTIPASS nonché dai suoi consulenti e collaboratori, il cui obiettivo è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati. Inoltre, nello specifico, la presente ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i dipendenti, gli organi sociali, i consulenti di CERTIPASS sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, che cooperano con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

### 3. Sistema Organizzativo

Il sistema organizzativo della CERTIPASS è stato analizzato sulla base:

- dell'organigramma aziendale, della *job description*, delle *missions* e delle responsabilità;
- delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica delineate;
- della contrapposizione di funzioni.

Tale sistema organizzativo è rappresentato graficamente in un organigramma (Allegato A), nel quale sono illustrate le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali intercorrenti tra le varie posizioni di cui si compone il sistema stesso. L'individuazione dei compiti e delle responsabilità gravanti su ogni singolo soggetto consente, infatti, di rispettare il principio di separazione dei ruoli e, conseguentemente, di arginare potenziali reati- presupposto.

### 4. Sistema Autorizzativo

I poteri autorizzativi e di firma sono stati assegnati **in ragione delle responsabilità organizzative e gestionali**, con la espressa indicazione, ove necessario, delle **soglie di approvazione delle spese**, in particolar modo nelle aree considerate a rischio di reato.

Sono stati, pertanto, individuati i dirigenti responsabili delle diverse aree di attività ai quali sono state rilasciate procure generali graduate, corrispondenti alle relative responsabilità gestionali. Tali procure saranno sistematicamente adeguate in relazione al mutare delle esigenze operative dell'ente.

Al fine di assicurare una puntuale osservanza del Modello in merito alle procedure da seguire nello svolgimento di attività sensibili o di processi di supporto, è previsto che i responsabili delle unità aziendali finanziariamente e funzionalmente autonome siano vincolati ad una specifica **autorizzazione** da parte del soggetto di livello gerarchico superiore qualora, a causa di particolari e comprovati motivi, sia necessario **derogare alle procedure che regolano le attività rilevanti ed i processi di supporto**. Di tali deroghe dovrà essere informato l'Organismo di Vigilanza.

Il sistema dei poteri è volto ad assicurare che:

- l'esercizio dei poteri di gestione nell'ambito di un processo decisionale sia svolto da posizioni di responsabilità congruenti con l'importanza e/o la criticità di determinate operazioni economiche;
- al processo decisionale partecipino soggetti che svolgano effettivamente le attività che sono oggetto dell'esercizio dei poteri e che agiscano sotto le direttive di quest'ultimi;
- l'Ente venga validamente impegnato nei confronti di terzi – ad esempio fornitori, banche, amministrazioni pubbliche ecc. solo da parte di un numero ben determinato di soggetti muniti di delega scritta ove siano specificamente indicati i relativi poteri.

La CERTIPASS ha un capitale sociale privato, il sistema di *governance* in concreto utilizzato comporta l'applicazione di autorizzazioni alla spesa (e, in generale, alle attività gestorie) a livelli progressivi, grazie al quale appare garantito un adeguato controllo sulla fisiologicità delle operazioni poste in essere.

## 5. Ambiente di controllo

### 5.1. Regole di *governance*

Ad integrazione delle regole già esistenti, è obbligo per gli amministratori, i sindaci ed i dirigenti apicali rilasciare una **dichiarazione annuale** sull'assenza di conflitti di interessi. Tale genere di conflitto interviene tra interessi personali, quelli dei parenti di primo grado e di eventuali società nelle quali il dichiarante possiede una partecipazione, e interessi societari. Nel caso in cui il conflitto di interesse si verificasse nel corso dell'anno è necessario dichiararlo, astenersi dal processo decisionale ed avvisare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e l'Amministratore Unico.

### 5.2. Codice Etico

Elemento essenziale del presente Modello è il Codice Etico, adottato dalla CERTIPASS quale strumento di *governance* societario e quale mezzo funzionale al corretto funzionamento del sistema di controllo preventivo.

Il Codice Etico ha lo scopo di vietare comportamenti che potrebbero indurre alla commissione dei reati-presupposto, sanzionati proporzionalmente in base alla gravità della violazione.

I principi enunciati nel Codice Etico della CERTIPASS (Allegato B) impongono diligenza, lealtà, imparzialità, trasparenza, correttezza ed efficienza nell'espletamento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti e dell'amministratore della Certipass.

Primi destinatari del Codice Etico è l'amministratore, i sindaci, i dirigenti e i dipendenti della CERTIPASS, i quali, a loro volta, si obbligano, al momento dell'assunzione o della nomina, a far rispettare le norme e i principi contenuti nel Codice stesso.

Il Codice Etico si rivolge, altresì, ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto della CERTIPASS; a tale fine, il Codice Etico deve essere portato a conoscenza (anche) di queste categorie di persone.

Infine il Codice etico obbliga, coloro che vengano a conoscenza di violazioni ai principi del Codice, del Modello e delle procedure operative, alla immediata segnalazione delle condotte all'Organismo di Vigilanza.

### 5.3. Obblighi per fornitori/consulenti/partner

Il presente Modello e il relativo Codice Etico vincolano altresì i fornitori di materiali, di servizi e lavori, i consulenti, i *partner* delle associazioni temporanee e le società con cui la CERTIPASS instaura rapporti di collaborazione.

Nei contratti stipulati con i summenzionati soggetti dovrà essere concordata l'accettazione delle regole del presente Modello e del Codice Etico, pena la risoluzione del contratto.

## 6. Sistema Disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto indicano, quale condizione necessaria per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida per la costruzione dei Modelli, realizzate da Confindustria nel mese di giugno 2021, è opportuno che il Modello individui nel dettaglio le misure disciplinari cui si espone chiunque non osserva le misure organizzative adottate,

ricollegando a ciascuna violazione o gruppo di violazioni le sanzioni applicabili, in una prospettiva di gravità crescente.

Ne consegue che la definizione di un adeguato sistema disciplinare rappresenta presupposto essenziale della valenza esimente del Modello ex Decreto 231/2001 rispetto alla responsabilità degli enti.

La violazione delle prescrizioni del Modello, del Codice Etico e delle procedure operative comporta l'applicazione di specifiche sanzioni, puntualmente indicate nell'apposito Sistema disciplinare.

Il Sistema disciplinare (Allegato D) prevede sanzioni di natura disciplinare, di carattere conservativo o risolutivo, in caso di violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico o in caso di violazione delle procedure operative. Tali violazioni, infatti, costituiscono inadempienza ai doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e, nei casi più gravi, ledono irrimediabilmente il rapporto di fiducia instaurato con il dipendente.

Costituisce, altresì, violazione del Modello suscettibile di sanzione disciplinare il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza circa l'identità del segnalante previsti dalla Legge sul "Whistleblowing" a tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti, nonché il compimento di segnalazioni che si rivelino infondate effettuate con dolo o colpa grave (art. 6, comma 2 bis, lett. d) del Decreto).

Tali sanzioni si applicano a tutti gli esponenti della CERTIPASS, indipendentemente dal loro ruolo o qualifica. Nei confronti dei terzi saranno esperibili gli appositi rimedi di natura contrattuale.

È sanzionata, inoltre, la condotta negligente degli amministratori e dei responsabili di funzione che, adottando condotte omissive o superficiali, non abbiano fatto quanto in loro potere per impedire la violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico e nelle procedure operative.

Le sanzioni disciplinari vanno irrogate a prescindere dal fatto che sia pendente un procedimento penale, in quanto le violazioni delle condotte prescritte nel Modello, nel Codice Etico nonché la violazione delle procedure operative sono da considerarsi autonome rispetto all'illecito costituente reato: questo al fine del migliore rispetto del precetto normativo che sull'azienda incombe.

Pertanto i principi di tempestività e di immediatezza della sanzione rendono assolutamente sconsigliabile l'irrogazione della sanzione in attesa dell'esito del giudizio instaurato eventualmente davanti al giudice penale. Allo stesso tempo, può ben verificarsi che la violazione di una regola prevista dal Modello, dal Codice Etico o dalle procedure operative non costituisca reato, per cui la violazione della regola medesima deve, ovviamente, essere sanzionata a prescindere da qualsiasi procedimento penale.

E' compito dell'Ente provvedere ad assicurare una corretta informazione sui contenuti del sistema disciplinare attraverso circolari interne o mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

### **6.1 Misure nei confronti del personale dipendente di CERTIPASS.**

I comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello, nel Codice Etico e nelle procedure operative assurgono ad inosservanza di una obbligazione primaria del rapporto e costituiscono, pertanto, illeciti disciplinari.

La violazione delle singole disposizioni e delle regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti di CERTIPASS costituisce sempre illecito disciplinare.

In relazione al personale dipendente, la Certipass deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

Per quanto riguarda la disciplina dei provvedimenti sanzionatori applicabili nei confronti del personale dipendente si veda il documento "Sistema disciplinare" allegato al presente MOG (All. D).

### **6.2 Misure nei confronti dei Dirigenti.**

La violazione da parte dei Dirigenti delle previsioni delineate nel Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso, del Codice Etico o delle procedure operative, determina l'applicazione delle misure disciplinari idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti.

Per quanto riguarda la disciplina delle misure sanzionatorie applicabili nei confronti dei Dirigenti si veda il documento “Sistema disciplinare” allegato al presente MOG (All. D).

### **6.3 Misure nei confronti dei soggetti “apicali”.**

Il Sistema Disciplinare trova applicazione anche in relazione alle violazioni commesse da parte dei soggetti “apicali” (si confronti in merito il documento “Sistema disciplinare”).

### **6.4 Misure nei confronti degli Amministratori.**

In caso di violazione delle disposizioni del Modello, del Codice Etico o delle procedure operative, da parte di uno o più Consiglieri di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

In merito alla disciplina delle misure sanzionatorie applicabili nei confronti degli Amministratori si veda il documento “Sistema disciplinare” allegato al presente MOG (All. D).

### **6.5 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Certipass.**

La violazione da parte di collaboratori, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Certipass delle disposizioni e delle regole di comportamento previste nel Modello e nel Codice Etico o l’eventuale commissione dei reati contemplati dal Decreto 231/01 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Con riguardo ai provvedimenti applicabili nei confronti di collaboratori, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l’ si veda il documento “Sistema disciplinare” allegato al presente MOG (All. D).

## 6.6 Misure di tutela nei confronti del segnalante ai sensi della Legge sul cd. “Whistleblowing”.

Al fine di garantire l’efficacia del sistema di gestione delle segnalazioni, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge sul “whistleblowing” (art. 6, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, del Decreto), la CERTIPASS vieta qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (es. applicazione di misure sanzionatorie, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro) nei confronti di colui che segnali alla Certipass la violazione (di cui si sia venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni svolte) del Modello, del Codice Etico o delle procedure operative.

CERTIPASS garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante (salvi gli obblighi di legge). L’adozione di misure discriminatorie/ritorsive (ivi incluso il licenziamento, che è nullo se è sancito come forma ritorsiva/discriminatoria rispetto ad una segnalazione effettuata in buona fede) nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni in buona fede può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale.

In caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimento ovvero sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, spetta al datore di lavoro provare che tali misure siano state adottate sulla base di ragioni estranee alla segnalazione.

La tutela descritta non trova applicazione nei casi di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino infondate. In tali circostanze, il segnalante incorre in provvedimenti disciplinari.

Ai sensi dell’art. 6 comma 2 bis, così come sostituito dall’art. 24, comma 5, D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (a decorrere dal 15 luglio 2023) “I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)”.

È garantita la riservatezza ai soggetti che segnalano le summenzionate informazioni. Allo stesso tempo, sono previste misure deterrenti contro ogni informativa impropria, laddove



questa sia svolta in mala fede al fine di arrecare danno ad un Dipendente od ad un terzo. La disciplina delle segnalazioni è regolata in dettaglio in apposito documento della Parte Speciale.

Le segnalazioni relative alla commissione di Reati in relazione all'attività societaria o, comunque, a comportamenti non in linea con i Principi di Comportamento della Società sono disciplinate con la Procedura WHISTLEBLOWING allegata alla Parte Speciale.

La legge 30 novembre 2017, n. 179 (*“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*), al fine di assicurare un'efficace tutela del soggetto che segnali un illecito o una violazione del Modello di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte nell'ambito di un rapporto di impiego privato, ha modificato l'articolo 6 del Decreto, introducendo 3 nuovi commi. A seguito della predetta novella, i Modelli devono ora prevedere:

- specifici canali informativi dedicati alle segnalazioni, di cui almeno uno con modalità informatiche, tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- l'inserimento all'interno del sistema disciplinare del Modello di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni poi rivelatesi infondate.

Con il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, chiamato anche *“Decreto Whistleblowing”*, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle

disposizioni normative nazionali, l'Italia ha dato finalmente attuazione alla Direttiva (UE) 1937 del 2019. Al fine di stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, attraverso la creazione di canali di comunicazione sicuri, sia all'interno di un'organizzazione, sia all'esterno e, in casi specifici, per mezzo dello strumento della c.d. divulgazione pubblica attraverso i media, con il D.Lgs. 24/2023 si prevede che "la nuova disciplina si applichi, in via generale, a decorrere dallo scorso 15 luglio 2023. Invece, per i soggetti del settore privato che, nell'ultimo anno, hanno impiegato una media di lavoratori subordinati fino a 249 unità, l'obbligo di istituire un canale interno di segnalazione ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023; fino a quel giorno, continua ad applicarsi la disciplina previgente (art. 6, co. 2-bis del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)."

In buona sostanza, il D.lgs 24/2023 introduce l'obbligo, a partire dal 15/07/2023, per chi ha impiegato mediamente almeno 250 lavoratori a tempo determinato o indeterminato nell'anno precedente, e dal 17/12/2023 per chi ne ha almeno 50, di attivare dei canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri per permettere di segnalare eventuali condotte illecite di natura amministrativa, contabile, civile o penale (riciclaggio, corruzione, etc.), con sanzioni da 5.000 a 30.000 euro in caso di ritorsioni o ostacoli alle segnalazioni, o violazioni della riservatezza da 10.000 a 50.000 euro nel caso non sia stato istituito il canale di segnalazione.

Tale adempimento era già attivo per alcune categorie:

- chi ha adottato il MOG-Modello di Organizzazione e Gestione ex Dlgs. 231/2001
- tutti i soggetti sottoposti alle norme Antiriciclaggio (art. 48 Dlgs. 231/2007-Dlgs.90/2017)
- chi lavora con enti pubblici o in specifici settori quali filiera alimentare, sicurezza dei trasporti, tutela ambiente, etc.

I Whistleblowers, sia nel settore pubblico sia in quello privato, saranno finalmente tutelati in modo concreto da un impianto normativo unico e completo che supera e sostituisce il previgente sforzo normativo del legislatore italiano, frammentato tra la Legge 190 del 2012 e la Legge 179 del 2017. Infatti, con il nuovo impianto normativo, che prevede l'applicazione di regole comuni che impongano l'adozione di canali di segnalazione che consentano di garantire effettivamente quella protezione efficace tanto agognata per i segnalanti da qualunque tipo di ritorsione, è stato attribuito all'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione il

potere sanzionatorio e di difesa dei diritti riconosciuti ai segnalanti.

Tra gli atti ritorsivi, intesi come “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati”, che sono esplicitamente vietati e considerati nulli dalla nuova disciplina normativa, rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

“Rimane invece di competenza dell'autorità giudiziaria disporre le misure necessarie ad assicurare la tutela del segnalante (reintegrazione nel posto di lavoro, risarcimento del danno, l'ordine di cessazione della condotta, nonché la dichiarazione di nullità degli atti adottati)”.

## 7. Risorse Umane

La CERTIPASS stabilisce linee guida, politiche e procedure operative in materia di reclutamento, selezione, assunzione, gestione, formazione, sviluppo e mobilità interaziendale del personale.

I sistemi di incentivazione della CERTIPASS sono orientati al perseguimento di risultati specifici, concreti, misurabili e relazionabili al tempo previsto per il loro raggiungimento.

## 8. Organismo di Vigilanza

Come anticipato nel paragrafo 5 del Capitolo 1, l'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto stabilisce che sia esonerato dalle responsabilità ex 231/01 conseguenti alla commissione dei reati presupposto l'Ente che abbia istituito un Organismo interno denominato *Organismo di Vigilanza* (“OdV”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, del Codice Etico e sulle procedure operative.

Per poter esercitare tali funzioni, l'OdV sarà dotato dei seguenti requisiti:

- (i) **autonomia ed indipendenza:** come precisato nelle Linee Guida, l'Organismo di Vigilanza *“deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente”*. L'Organismo svolgerà le sue funzioni riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con l'Organo stesso e con i singoli responsabili delle Strutture Organizzative aziendali. L'Organismo non è un vero e proprio organo dell'azienda, proprio perché non ha dipendenza funzionale e/o gerarchica con l'Amministratore Unico. Svolge le funzioni ad esso demandate dalla legge (vigilanza e formazione) in autonomia; non può sostituire l'Amministratore Unico o assumere le (o surrogarsi alle) responsabilità di

quest'ultimo. Inoltre, al fine di garantirne autonomia di iniziativa ed indipendenza funzionale, all'OdV non saranno demandate decisioni ed attività operative, che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello;

- (ii) **professionalità:** i componenti dell'Organismo dovranno possedere conoscenze specifiche in merito alle tecniche che consentono di compiere attività ispettive, attività di analisi del sistema di controllo e conoscenze di natura giuridica (concernenti in particolare il settore penalistico e societario). È necessario, in particolare, selezionare soggetti espertinelle tecniche di analisi e di valutazione dei rischi, del *flow-charting* relativo alle procedure ed ai processi, delle metodologie utili all'individuazione delle frodi, della tipologia e delle modalità operative dei fatti criminosi;
- (iii) **continuità di azione:** al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo, l'Organo di Vigilanza è dotato di una specifica struttura e deve assicurare la propria funzione con effettività e continuità.

In sintesi, l'OdV deve:

- essere **indipendente** rispetto a coloro sui quali deve effettuare la vigilanza;
- essere dotato di **autonomi poteri di iniziativa e controllo**;
- essere dotato di **autonomia finanziaria**;
- essere privo di **compiti operativi**;
- avere **continuità d'azione**;
- avere requisiti di **professionalità**;
- realizzare un sistematico **canale di comunicazione con l'Amministratore Unico**

### 8.1. Individuazione dell'OdV

In conformità a quanto sopra illustrato, l'Organismo di Vigilanza della CERTIPASS è stato individuato in un **organo monocratico**.

I requisiti per la nomina dell'Organismo di Vigilanza sono indicati nello Statuto dell'Organismo stesso, al quale si rimanda anche per la specifica configurazione delle condizioni di ineleggibilità e decadenza dalla nomina nonché per la regolamentazione di tutti gli altri aspetti relativi al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza (Allegato E).

## 8.2. Responsabilità dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza espleta le seguenti funzioni:

- vigila sull'**effettività e sull'osservanza del Modello**;
- verifica l'**adeguatezza del Modello**, valutandone la reale idoneità a prevenire i reati;
- promuove e monitora il rispetto del Modello, del Codice Etico e delle procedure da parte dei dipendenti della CERTIPASS, e, per quanto di competenza, dei clienti, fornitori, partners ed in generale da parte di tutti i terzi interessati;
- verifica la permanenza dei requisiti di effettività ed adeguatezza del Modello;
- segnala agli organi aziendali competenti le eventuali violazioni del Modello, del Codice Etico e delle procedure operative di cui venga a conoscenza, suggerendo, se del caso, la sanzione da irrogare e verificando l'effettiva applicazione delle misure eventualmente irrogate;
- verifica l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (es. indirizzo di posta elettronica), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- verifica che i dipendenti che segnalano violazioni del Modello, del Codice Etico e delle procedure operative non siano oggetto di trattamenti punitivi, ritorsivi o discriminatori (disciplina del c.d. "Whistleblowing");
- cura l'aggiornamento del Modello e provvede alla revisione periodica dello stesso;
- cura, anche con l'eventuale ausilio di altre funzioni o strutture aziendali, la formazione di tutti gli esponenti di CERTIPASS sui contenuti del Decreto;

- implementa programmi di comunicazione e formazione.

### 8.3. Ausiliari OdV e Responsabile attuazione 231.

L'OdV per lo svolgimento delle sue attività, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto dell'Organismo di Vigilanza può nominare collaboratori, esperti, ausiliari anche esterni alla CERTIPASS.

In capo ai consulenti nominati dovranno essere previsti specifici obblighi di comunicazione relativamente all'attività svolta.

Ai collaboratori, agli esperti ed agli ausiliari è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, individuati dall'art. 8 dello Statuto dell'OdV.

Gli ausiliari dell'OdV sono coordinati da un **"Responsabile attuazione 231"**.

Il Responsabile attuazione 231 è un ausiliario dell'OdV nominato dall' su indicazione dell'Organismo di Vigilanza tra i soggetti interni alla Certipass che abbiano già maturato esperienza in materia 231 e conoscano approfonditamente la realtà aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'Organismo di Vigilanza, ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, un budget annuale di spesa (susceptibile di essere modificato in relazione alle concrete esigenze che si dovessero manifestare), e provvede a rimborsare le spese eventualmente anticipate dai componenti, previa preventiva autorizzazione alla spesa medesima.

### 8.4. Reporting dell'Organismo agli organi societari ed al Vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza informa della propria attività il Consiglio di Amministrazione e riferisce allo stesso qualora emergano eventuali situazioni di criticità.

A tal fine, l'OdV presenta una relazione, a **cadenza almeno trimestrale**, al Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto (Allegato E), fermo rimanendo l'obbligo di comunicazione immediata in caso di questione urgente.

In ordine alle situazioni in cui l'OdV riferisce della propria attività di vigilanza sugli organi

societari deve essere redatto apposito verbale, custodito in copia nell'archivio dell'Organismo stesso (Allegato E).

Gli organi societari potranno convocare l'Organismo per avere notizia circa il funzionamento del presente Modello. Analogamente l'OdV potrà chiedere la convocazione degli organi societari al fine di riferire in merito al funzionamento del presente Modello oppure in relazione a situazioni specifiche direttamente o indirettamente collegate alla sua attuazione.

#### **8.5. Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e disciplina del cd. "Whistleblowing".**

Come rilevato sopra, sulla base dell'art. 6, comma 2, lett. d), del Decreto, i dipendenti, i dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento degli scopi societari sono tenuti ad informare l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni eventuale violazione delle regole fondamentali del presente Modello, del Codice Etico e delle procedure operative, nonché ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto.

In particolare dovranno essere tempestivamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie, provenienti da organi di polizia giudiziaria o qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine concernenti CERTIPASS avviate, in ordine ai reati di cui al Decreto, anche nei confronti di ignoti;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni aventi profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative ad eventuali procedimenti disciplinari ed alle relative sanzioni (compresi i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari);
- ogni eventuale modifica e/o integrazione del sistema di deleghe e procure;
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione delle procedure operative.

Il mancato adempimento all'obbligo di comunicazione delle suddette informazioni configura una condotta sanzionabile ai sensi del Sistema Disciplinare.



La legge stabilisce che l'ente debba prevedere nel Modello uno o più canali (anche di natura informatica) tramite i quali il soggetto interessato possa effettuare la segnalazione; canali che devono assicurare la riservatezza del segnalante.

Stante l'estrema importanza e delicatezza dell'istituto del Whistleblowing, CERTIPASS ha deciso di implementare anche una procedura operativa su questo tema.

## 8.6. Raccolta e conservazione delle informazioni

L'Organismo di Vigilanza deve conservare ogni informazione, segnalazione o *report* in un *database* informatico o cartaceo, custodito in un apposito archivio per un periodo non inferiore ad anni cinque.

Qualsiasi informazione in possesso dell'Organismo deve essere trattata in conformità al Testo Unico in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e al Regolamento generale per la protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679, cd. "G.D.P.R.").

## 8.7. Obblighi di riservatezza dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo ha l'obbligo di non divulgare le informazioni acquisite durante l'esercizio delle proprie funzioni, assicurandone la riservatezza ed astenendosi dall'utilizzare le informazioni per fini diversi da quelli previsti nel Decreto.

## 9. Gestione delle Risorse Finanziarie

La gestione delle risorse finanziarie include tutte quelle attività relative ai flussi monetari e finanziari compiute per l'adempimento delle obbligazioni sociali.

I flussi monetari possono essere ricondotti alle seguenti categorie:

- **flussi di natura ordinaria**, connessi ad attività/operazioni correnti quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di beni e servizi, le licenze, gli oneri finanziari, fiscali e previdenziali, gli stipendi ed i salari;
- **flussi di natura straordinaria**, connessi alle operazioni di tipo finanziario quali, a titolo

esemplificativo, le sottoscrizioni, gli aumenti di capitale sociale e le cessioni di credito.

Nel rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità ed inerenza all'attività aziendale, il processo di gestione delle risorse finanziarie è strutturato nel modo seguente:

- pianificazione, da parte delle singole funzioni, del fabbisogno finanziario periodico e/ospot e comunicazione, debitamente autorizzata dalla Funzione competente;
- predisposizione (da parte della funzione competente) delle risorse finanziarie alle scadenze stabilite;
- richiesta di disposizione di pagamento, debitamente formalizzata;
- verifica della corrispondenza tra importo portato dal titolo e disposizione di pagamento.

Sempre in conformità ai principi indicati, è previsto uno specifico sistema di controllo in ordine al processo di gestione delle risorse finanziarie.

Gli specifici elementi di tale controllo sono:

- esistenza di attori diversi operanti nelle distinte fasi/attività del processo;
- richiesta della disposizione di pagamento volta ad assolvere l'obbligazione debitamente formalizzata;
- verifica in ordine all'effettuazione del pagamento;
- riconciliazioni a consuntivo;
- esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta di pagamento sia per la disposizione, articolati in funzione della natura dell'operazione (ordinaria/straordinaria) e dell'importo;
- esistenza di un flusso informativo sistematico preordinata a garantire un costante allineamento fra le procure, le deleghe operative e i profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi;
- effettuazione sistematica dell'attività di riconciliazione, sia dei conti infragruppo, sia dei conti intrattenuti con istituti di credito;
- tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo (con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che abbiano già originato un pagamento).

## 10. Formazione

La CERTIPASS provvederà a sviluppare un **programma di formazione periodica** (distinto per dirigenti, dipendenti, dipendenti che operano in specifiche aree a rischio) finalizzato a garantire un adeguato livello di conoscenza in merito:

- alle prescrizioni previste nel D. Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, dei reati “presupposto” e delle relative sanzioni;
- ai principi di comportamento previsti dal Codice Etico;
- alle disposizioni dettate nel Sistema disciplinare;
- alle linee guida, ai principi di controllo e agli *standard* di comportamento contenuti nelle procedure operative interne;
- ai poteri ed ai compiti dell’Organismo di Vigilanza;
- al sistema di *reporting* interno dell’Organismo di Vigilanza.

Il piano di formazione sarà predisposto dall’OdV entro sei mesi dall’approvazione del presente Modello e dovrà prevedere:

- obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione;
- controlli sulla frequenza;
- controlli di qualità sul contenuto dei programmi di formazione;
- test di apprendimento dei discenti.

In caso di modifiche rilevanti del presente Modello, saranno organizzati appositi moduli di aggiornamento.

Per i neoassunti destinati ad operare nelle aree a rischio saranno organizzati specifici corsi di formazione.

Il controllo sulla qualità dei contenuti dei programmi di formazione e sulla frequenza obbligatori degli stessi è affidato alla Direzione Risorse Umane.

## 11. Compatibilità con i sistemi di gestione già adottati dall'Ente.

Il presente Modello si integra con i sistemi di gestione già adottati dall'Ente. L'ente risulta in possesso delle seguenti certificazioni:

- OHSAS 18001:2007
- UNI EN ISO 9001:2015

## 12. Privacy e Modello 231

Il presente Modello si adegua al recente Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 ("G.D.P.R."), in vigore dal 25 maggio 2018, che reca statuizioni in materia di protezione dei dati personali.

L'Ente all'uopo si impegna a nominare un *Data Protection Officer* (DPO), la cui designazione può essere affidata a personale interno o esterno di un'azienda con comprovate capacità in aree giuridiche e informatiche (art. 37 comma 5 e 6). La figura del DPO dovrà essere dotata di specifiche competenze tecniche e professionali oltre che di garanzie di inamovibilità, autonomia e indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Il DPO dovrà possedere la conoscenza specialistica della normativa e potrà essere scelto tra dipendenti interni purché non in conflitto di interessi (nonostante sia consentito al DPO di svolgere anche altre mansioni, queste non devono però risultare incompatibili con la stessa posizione di *Data Protection Officer*) o adempiere ai suoi compiti in base a un contratto di servizi e quindi essere un libero professionista. La violazione degli obblighi di nomina del *Data Protection Officer* (DPO) è sanzionata dal Regolamento Europeo Privacy con sanzioni amministrative pecuniarie. Con riferimento alla portabilità dei dati il documento ne evidenzia il valore di strumento per l'effettiva libertà di scelta dell'utente, che potrà decidere di trasferire altrove i dati personali forniti direttamente al titolare del trattamento (piattaforma di social network, fornitore di posta elettronica etc.) oppure generati dall'utente stesso navigando o muovendosi sui siti o sulle piattaforme messe a sua disposizione. A tal fine si sancisce il diritto per l'interessato di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti ad un titolare del trattamento. L'interessato avrà inoltre il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Inoltre, nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un

titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

All'interno dell'ente, inoltre, sono state adottate le misure di sicurezza in materia di protezione dei dati personali ed in particolare:

- esiste il documento programmatico sulla sicurezza, che deve essere aggiornato annualmente nei termini di legge;
- i dati relativi al personale dipendente vengono conservati dall'Ufficio personale in luogo protetto;
- esiste all'interno della struttura una persona dell'Ufficio tecnico, addetta alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici, supportata da una società esterna di consulenze e servizi informatici;
- viene effettuato di norma ogni giorno il back up dei dati, tramite salvataggio a mezzocassette, conservate presso l'Ufficio tecnico;
- ogni utente è identificato da un proprio ID ed ha una password. Ai fini di un'ottimale gestione del sistema di controllo interno e sicurezza dei dati, CERTIPASS dovrà effettuare delle migliorie negli accessi alle sale server utilizzate. Poiché, CERTIPASS è una realtà di medie dimensioni, la separazione delle funzioni non è così marcata soprattutto nei periodi di chiusura delle attività didattiche. Un ruolo fondamentale nel presidio del sistema di controllo interno è attribuita al Direttore che:
  - supervisiona l'operato del personale;
- valuta, con la collaborazione dei responsabili di funzione, la possibilità o meno di autorizzare un'operazione di fornitura di beni e/o di servizi;
- predisporre le situazioni infra-annuali da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, durante le verifiche trimestrali sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'ente e sul suo concreto funzionamento, nonché sulla regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabile dei fatti di gestione.

### 13. Comunicazione del Modello

La CERTIPASS darà adeguata pubblicità ai contenuti del presente Modello, del Codice Etico e delle procedure operative al fine di assicurarne l'effettiva conoscenza, provvedendo altresì a

garantire aggiornamenti periodici di pari passo alle modificazioni del Modello stesso.

Destinatari di tale attività di comunicazione saranno:

- i dipendenti (impiegati e dirigenti) a partire dall'approvazione;
- i nuovi dipendenti al momento dell'assunzione.

Ai soggetti diversi dai dipendenti, ossia ai consulenti, ai collaboratori, agli agenti, ai procuratori e, in genere, a tutti coloro che agiscono per conto della CERTIPASS verranno consegnate copia del presente Modello e del Codice Etico.

### ALLEGATI

- A) Organigramma;
- B) Codice Etico e principi etici generali;
- C) Codice comportamentale prevenzione infiltrazioni criminali;
- D) Sistema disciplinare;
- E) Statuto dell'Organismo di Vigilanza;
- F) Principi di controllo;
- G) Elenco reati presupposto;
- H) Procedura Whistleblowing;
- I) Valutazione finale del rischio reato.